



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI OLBIA

ORDINANZA N. 16 /2002

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

- VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001 di rettifica del Decreto istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";
- RITENUTO necessario, ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ecosistema e alla luce delle disposizioni ricevute, disciplinare transitoriamente, in attesa della costituzione degli Organi dell'Ente Gestore e dell'emanazione del previsto Regolamento, le attività nautiche nella suddetta Area Marina Protetta ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo;
- VISTA la lettera SDM/2/5115/B09 del 18 Giugno 2001 del Ministero dell'Ambiente Servizio Difesa Mare avente per oggetto: Area Marina Protetta "Tavolara - Capo Coda Cavallo" – autorizzazione a posizionare corpi morti con relativi gavitelli d'ormeggio – Disciplina Provvisoria;
- VISTO il parere positivo espresso a maggioranza dalla Commissione di Riserva nella convocazione del 22 Aprile 2002;
- VISTA il foglio SDM/1218 B-11 del 16 Febbraio 2001 del Ministero dell'Ambiente Servizio Difesa Mare avente per oggetto: Linee guida in materia di segnalamenti marittimi nelle aree marine protette;
- VISTA la legge 31 Dicembre 1982 n. 979 ed in particolare il titolo V;
- VISTO l'articolo 19 comma 7 della legge 6 Dicembre 1991, n. 394;
- CONSIDERATO opportuno disciplinare l'utilizzo delle attrezzature d'ormeggio predisposte all'interno dell'Area Marina Protetta;
- SENTITE le Associazioni di categoria locali per le attività di noleggio, immersione e trasporto passeggeri;
- VISTE le Ordinanze NN. 06/2002, 11/2002 e 113/2002, rispettivamente dei Sindaci dei Comuni di S. TEODORO, LOIRI - PORTO S. PAOLO e OLBIA, che vietano l'uso delle moto d'acqua all'interno dell'area marina protetta fino al 31 Ottobre 2002;
- VISTI gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione

RENDENOTO

All'interno dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" ai sensi del decreto ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997 così come rettificato dal decreto ministeriale 28 Novembre 2001, sono individuate le zone appresso elencate, e indicate nella planimetria in allegato 1, con i relativi regimi di tutela:

1) Zona **A** - RISERVA INTEGRALE

E CONSENTITO:

- l'accesso al personale dell'Ente Gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;
- la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'Ente Gestore, in aree limitate secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;

SONO VIETATI:

- la balneazione;
- la pesca professionale e sportiva;
- il transito di natanti e imbarcazioni fatta eccezione per quelli dell'area naturale marina protetta;

2) Zona B - RISERVA GENERALE

E CONSENTITO:

- la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi);
- le visite, anche subacquee, regolamentate dall'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta;
- la balneazione;
- l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'Ente Gestore;
- la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico giornaliero regolamentato dall'Ente Gestore dell'area protetta medesima;

SONO VIETATI:

- la pesca professionale con reti a strascico e cianciole;
- la pesca sportiva con qualunque mezzo esercitata;

3) Zona C - RISERVA PARZIALE

E CONSENTITO:

- la navigazione a natanti e imbarcazioni;
- l'ormeggio, come regolamentato dall'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta;
- le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;
- la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta;
- la pesca sportiva con lenze e canne da fermo (vd. Nota 1)

4) In tutte le zone suddette è comunque **vietato l'ancoraggio, salvo che nelle aree appositamente individuate ed attrezzate**; sono inoltre vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima ai sensi dell'art. 19, terzo comma della L. 6 Dicembre 1991, n. 394;

In forza di ordinanza sindacale dei comuni competenti, è vietato l'uso delle moto d'acqua nell'ambito dell'area marina protetta.

ORDINA

ART 1: DURATA

La disciplina delle attività consentite nell'Area Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" si applica nel periodo **01 Giugno 31 ottobre 2002** e nel medesimo periodo di ogni anno fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 8 del D.M. 12.12.1997.

ART 2: TRASPORTO PASSEGGERI

1. Al fine di ottenere le autorizzazioni per poter operare all'interno dell'Area Marina Protetta, gli armatori delle imbarcazioni da traffico entro il 01 Giugno dovranno presentare all'Autorità Marittima una istanza corredata di copia della licenza di navigazione, dei certificati di sicurezza e dei documenti tecnici previsti dalla vigente normativa dai quali risulti la regolare rispondenza dell'unità e dell'equipaggio ai requisiti previsti per l'attività da svolgere. Per i rinnovi successivi entro il 15 maggio di ogni anno si dovranno allegare all'istanza i soli documenti che avranno subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.
2. Fino alla costituzione dell'Ente Gestore potranno richiedere l'autorizzazione ad operare solo le unità già iscritte alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nei RR.NN.MM. e GG. di Olbia e Golfo Aranci.
3. Tutte le imbarcazioni da traffico passeggeri che intendono operare nell'Area Marina Protetta entro l'inizio dell'attività 2002 e comunque non oltre il 01 Giugno 2002 devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; dovranno altresì munirsi di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati
4. E' fatto divieto di scarico a mare nell'Area Marina Protetta di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'imbarcazione.

ART 3: NOLEGGIO E LOCAZIONE

Al fine di ottenere l'autorizzazione a poter operare all'interno dell'Area Marina Protetta le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Nuoro e Sassari e/o ai Registri di cui all'art. 68 Cod. Nav. della Capitaneria di Olbia, dovranno presentare entro il 01 Giugno una istanza riportante gli estremi dell'iscrizione alla camera di Commercio/art. 68 C.N., corredata dell'atto costitutivo, se trattasi di Società, dell'elenco descrittivo dei mezzi nautici utilizzati per il noleggio, dell'ubicazione nell'area marina protetta dell'attività, la residenza e la reperibilità del proprietario. Per i rinnovi successivi entro il 15 maggio di ogni anno si dovranno allegare all'istanza i soli documenti che avranno subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.

In via transitoria entro l'inizio della stagione 2002 e comunque non oltre il 01 Giugno 2002, almeno il 25% delle unità adibite a noleggio e locazione con motore fuoribordo, dovranno essere equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde, tale aliquota dovrà salire al 50% entro il 2003 ed al 100% nel 2004.

ART 4: IMMERSIONI SUBACQUEE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare visite subacquee nelle Zone "B" dell'Area Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" limitatamente alle sotto elencate località, da intendersi centrate nei punti a fianco indicati per un raggio di 50 mt. i Centri di immersione, in possesso di assicurazione per responsabilità civile, che risultino iscritti all'Elenco regionale degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione - (L.R. 9/99) devono presentare istanza annualmente entro il 01 Giugno alla Capitaneria di porto di Olbia autocertificando i requisiti sopra richiesti, la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo del centro ed elencare descrittivamente i mezzi di cui dispongono, indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili. I mezzi nautici utilizzati dai suddetti centri, in via transitoria entro l'inizio della stagione 2002 e comunque non oltre il 01 Giugno 2002, almeno per il 25% delle unità propulse con motore fuoribordo, devono essere equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde tale aliquota dovrà salire al 50% entro il 2003 ed al 100% nel 2004.

2. In zona "B" sono consentite visite subacquee anche senza l'utilizzo dei centri di Immersione autorizzati solamente nell'arco orario e nei siti attrezzati specificati nel successivo art. 6.1.

CAPO CERASO

- Secca di Capo Ceraso Lat. 40° 55'.2 N, Long. 009° 39'.2 E,
- Secca del Muzzone Lat. 40° 55'.1 N, Long. 009° 39'.0 E,

ISOLA DI TAVOLARA

- Isolotto dei Topi Lat. 40° 53'.8 N, Long. 009° 40'.4 E,
- Beach rock di Spalmatore Lat. 40° 53'.8 N, Long. 009° 40'.8 E,
- Occhio di Dio Lat. 40° 53'.8 N, Long. 009° 42'.5 E,
- Il Grottone Lat. 40° 54'.0 N, Long. 009° 42'.7 E
- Secca del Papa 1 Lat. 40° 54'.9 N, Long. 009° 44'.8 E,
- Secca del Papa 2 Lat. 40° 54'.9 N, Long. 009° 44'.8 E,

AREA DEI CERRI

- Relitto Omega Lat. 40° 51'.7 N, Long. 009° 45'.6 E,
- Secca di Sud Ovest Lat. 40° 51'.5 N, Long. 009° 45'.5 E,
- Secca Sud Lat. 40° 51'.5 N, Long. 009° 45'.8 E,
- Secca Nord Ovest Lat. 40° 51'.8 N, Long. 009° 45'.7 E,

ISOLA DI MOLARA

- Secca dell'elefante Lat. 40° 52'.7 N, Long. 009° 42'.6 E,
- Secca delle ancore Lat. 40° 52'.7 N, Long. 009° 42'.3 E,
- Aereo (relitto) Lat. 40° 52'.7 N, Long. 009° 42'.1 E,
- Scoglio del fico Lat. 40° 52'.6 N, Long. 009° 42'.6 E,
- Secca del castello Lat. 40° 52'.8 N, Long. 009° 43'.9 E,
- Secca di Punta Arresto Lat. 40° 52'.6 N, Long. 009° 44'.2 E,
- Secca di Punta Levante Lat. 40° 52'.3 N, Long. 009° 44'.6 E,
- Cala del Grano Lat. 40° 51'.9 N, Long. 009° 44'.5 E,
- Secca di Punta Scirocco Lat. 40° 51'.5 N, Long. 009° 44'.3 E,

S. TEODORO

- Secca S. Teodoro 1 Lat. 40° 47'.2 N, Long. 009° 43'.7 E,
- Secca S. Teodoro 2 Lat. 40° 47'.4 N, Long. 009° 43'.8 E,
- Secca Mensole Lat. 40° 46'.7 N, Long. 009° 44'.9 E,
- Secca Adele Lat. 40° 48'.2 N, Long. 009° 42'.5 E,
- Fiume Fossile Lat. 40° 49'.3 N, Long. 009° 43'.1 E

3. L'unità di appoggio dovrà essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli, laddove posti in opera secondo quanto stabilito all'art. 6 "Attrezzature d'ormeggio" oppure come descritto nell'art. 5 riguardante "Navigazione, Ancoraggio, Ormeggio".

- Durante l'immersione, l'unità di appoggio dovrà essere presidiata da una persona in grado di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.
- Durante la sosta diurna, dovrà essere esposta sul mezzo nautico di appoggio una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a 300 mt.
- Durante la sosta notturna, l'unità dovrà tenere accesa la luce a 360° di "unità alla fonda".
- Le unità di appoggio dei Centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte, dovranno esporre durante la navigazione e l'ancoraggio nelle zone B una bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "CENTRO DI IMMERSIONE AUTORIZZATO"

4. Il responsabile dell'unità deve annotare in apposito registro, presente a bordo, l'elenco dei partecipanti all'immersione, l'indicazione dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali accompagnatori.

5. Le immersioni nelle zone consentite potranno svolgersi secondo le seguenti modalità:

- non più di 2 (due) unità con al più 12 (dodici) sub contemporaneamente in immersione potranno sostare nei punti consentiti;
- ciascun accompagnatore qualificato (istruttori brevettati) potrà guidare nell'immersione non più di n° 6 (sei) subacquei contemporaneamente, rispettando i limiti di profondità previsti dal brevetto di ciascun partecipante. In caso di brevetti di livello diverso, nello stesso gruppo, saranno rispettati i limiti dettati da quello di livello inferiore.
- ciascun partecipante all'immersione non potrà fare uso di guanti, dovrà mantenere l'attrezzatura aderente al corpo e mantenere assetto neutro al fine di impedire ogni contatto con il fondale.
- Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dei mezzi nautici e per la navigazione effettuata, dovranno essere integrate con le seguenti:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione a domanda con bombola della capacità di lt. 5 munita di erogatore o con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- cassetta di primo soccorso;
- bombola di riserva contenente aria munita di doppio erogatore o dispositivo diverso che consenta le stesse funzioni.

ART 5: NAVIGAZIONE, ANCORAGGIO, ORMEGGIO

1. Nelle zone "B" è consentito, nel transitorio, l'ancoraggio negli specchi acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTOLOSI SOLO SE NON INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA prospicienti le sotto elencate località:

Area B di Capo Ceraso:

Sa Enas Appara
Spiaggia del Dottore

Area B di Tavolata

Spiaggia di Tramontana

Area B di Molara

Cala Chiesa
Tratto compreso tra Cala Spagnola e Punta l'Aia (piscine)
Punta scirocco

Area B di Coda Cavallo

Nessuno specchio acqueo

2. Nelle zone "C" è consentito, nel transitorio, l'ancoraggio negli specchi acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTOLOSI SOLO SE NON INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA escludendo la fascia di rispetto per la balneazione.

ART 6: ATTREZZATURE D'ORMEGGIO

nell'area "B" sono state posizionate le seguenti attrezzature d'ormeggio (Gavitelli) per l'attività d'immersione subacquea:

Località	Latitudine	Longitudine
Tavolara - Secca del Papa 1	40° 54',9 N	09° 44',2 E
Tavolara - Secca del Papa 2	40° 55',0 N	09° 44',9 E
Tavolara – Tedja liscia 1	40° 53',9 N	09° 42',6 E
Tavolara – Tedja liscia 2	40° 53',9 N	09° 42',6 E
Molara – Punta arresto	40° 52',6 N	09° 44',2 E
I Cerri – Relitto Omega	40° 51',7 N	09° 45',6 E

nell'area "C" è stata posizionata la seguente attrezzatura d'ormeggio (Gavitelli) per l'attività d'immersione subacquea:

Località	Latitudine	Longitudine
Isola Rossa – Reulino	40° 52',6 N	09° 40',4 E

nell'area "B" è stata posizionata la seguente attrezzatura d'ormeggio (Boe) per imbarcazioni da trasporto passeggeri e da diporto:

Località	Latitudine	Longitudine
Molara – Piscine 1	40° 51' 9 N	09° 42',8 E
Molara – Piscine 2	40° 52',0 N	09° 40',6 E

1. Le attrezzature per immersioni subacquee sono realizzate con gavitelli biconici di colorazione giallorosso riportante la dicitura "AMP TAVOLARA CODA CAVALLO DIVING MAX 13 MT" e sono utilizzabili unicamente dai centri autorizzati ad eccezione dei seguenti siti dove potranno ormeggiare imbarcazioni diverse per immersioni subacquee limitatamente all'arco orario 12.00 – 14.00

- a. Molara – Punta arresto (zona "B")
- b. I Cerri – Relitto Omega (zona "B")
- c. Isola Rossa – Reulino (zona "C")

2. Le attrezzature per imbarcazioni da diporto e trasporto Passeggeri sono realizzate con boe cilindriche di colorazione gialla riportante la dicitura "AMP TAVOLARA CODA CAVALLO DIPORTO MAX 15 MT" e sono utilizzabili sia da unità da diporto di lunghezza non superiore ai 15 metri che da unità da trasporto passeggeri di lunghezza non superiore ai 18 metri con diritto di precedenza per queste ultime. Le unità da diporto che utilizzeranno tali attrezzature dovranno pertanto mantenere a bordo il Comandante per il pronto disormeggio all'arrivo dell'unità da traffico passeggeri che gliene facesse richiesta.

3. Tutte le attrezzature d'ormeggio devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a soddisfare lo scopo al quale le unità sono destinate ovvero il tempo necessario a compiere la visita subacquea per i mezzi che utilizzano i gavitelli e il tempo necessario a soddisfare le attività ludiche per i mezzi che utilizzano le boe.

ART 7: VIOLAZIONI E SANZIONI

I trasgressori alla presente Disciplina provvisoria, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 30 della Legge 6 Dicembre 1991 n. 394 – Legge quadro sulle aree protette.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Disciplina che entra immediatamente in vigore.

ART 8: DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà curare e mantenere l'esposizione della seguente ordinanza in un luogo ben visibile agli utenti.

Il responsabile di ogni esercizio adibito a noleggio natanti e imbarcazioni dovrà mantenere un registro in cui tutti i comandanti delle unità noleggiate dovranno firmare per presa visione e per ricevuta, tra i documenti di bordo, di una copia della presente disciplina.

Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza deve essere fatto riferimento al Decreto Ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997.

Olbia, li 16/05/2002

IL COMANDANTE

CV (CP) Gerolamo GAROFALO

Nota1

Nella zona "C" di riserva parziale può essere praticata la pesca sportiva solo ed esclusivamente con lenze e canne da fermo così come definiti dall'art 138 lettera c) del DPR 02/10/1968 n. 1639 emendato dall'art. 10 del DPR 18/03/1983 n. 219 che di seguito vengono riportati con le relative limitazioni:

1. Canne a non più di tre ami, non più di una a persona;
2. Lenze morte
3. Bolentini
4. Correntine a non più di sei ami, non più di una a persona
5. Lenze per cefalopodi.

